

Il Tribunale militare dell'Ordine di S. Giovanni: sua giurisdizione e procedura

Fra i diversi dicasteri della amministrazione della giustizia che l'Ordine di S. Giovanni manteneva nelle isole maltesi, troviamo il Foro Militare, le cui procedure, a quanto sembra, non sono conosciute non essendo esse incluse nelle Leggi Municipali od altre Costituzioni di questa Milizia religiosa.

Fra lo spoglio del Balio Ludovico Almeyda, il quale per lungo tempo faceva parte della Congregazione di Guerra, fu trovato un breve manoscritto contenente una descrizione di questo Tribunale Militare, il quale, corrispondeva all'odierna Corte Marziale.

Erano soggetti alla sua giurisdizione tutti coloro che formavano parte della guarnigione di queste isole o distaccati nelle diverse opere di difesa, gli equipaggi delle galere e delle navi dell'Ordine, come pure coloro che per ragione del loro ufficio dipendevano dalle autorità Militari o Navali.

Quando era commesso un reato od una trasgressione alle Ordinanze Militari, il rispettivo ufficiale superiore del dicastero presentava senza indugio una relazione al Gran Maestro, nella quale domandava il permesso di convocare il Consiglio di Guerra.

Il Maggiore della Piazza, che tra le altre incombenze aveva la soprintendenza della Città di Valletta, data contezza dell'accaduto al Presidente di questo Consiglio, il quale era un *ex officio*, il Ven. Maresciallo, procedeva alla compilazione del processo, con l'aiuto dell'Assessore.

Quando si rendeva necessaria la deposizione di testimoni i quali, per ragione del loro grado sociale non fossero soggetti al foro militare, il Maggiore della piazza ricorreva al Giudice della Castellania perchè questi emanasse un'avviso o, come diciamo oggi, una citazione, ingiungendo loro di comparire dinanzi all'Assessore e al Maggiore, per rendere la deposizione durante l'istruzione del processo.

Quando l'accusato era latitante, veniva osservata questa procedura speciale: il Maggiore della Piazza chiedeva al Maresciallo di pubblicare gli Editti ed i Bandi nelle così dette parate, affiggendo le citazioni ed avvisi in tutti i corpi di guardia.

Per mezzo di questi avvisi il colpevole veniva invitato a comparire entro il termine di otto giorni allo scopo di difendersi del reato imputatogli, fare le sue eccezioni contro i testimoni e addurre qualunque altra ragione in sua difesa. Decorso inutilmente il termine prefisso, si faceva il processo in contumacia.

Il giudice Criminale della Castellania occupava *ex officio* la carica di Assessore del Consiglio di guerra, però tanto lui quanto il Maggiore avevano soltanto il voto consultivo.

Conclusa l'istruzione del processo, il Maggiore della Piazza, consegnava gli atti all'Avvocato dei poveri, ovvero al difensore, al quale l'accusato avesse dato incarico speciale.

Il difensore aveva due giorni utili per prendere intera cognizione del fatto e durante questo termine poteva anche comunicare coll'accusato.

Terminata l'istruzione del processo, il Maggiore della Piazza ne faceva rapporto al Maresciallo, rendendogli conto di tutta la procedura seguita, quindi il detto Maresciallo faceva intimare ai membri componenti il Consiglio di Guerra il giorno della seduta, la quale, secondo i Regolamenti, doveva tenersi il giorno dopo la restituzione degli atti del processo, a meno che si trattasse di un giorno festivo.

Quando il Maresciallo era per qualsiasi ragione impedito a presiedere, il suo lugotenente ne faceva le veci.

Il Presidente era assistito da sei ufficiali scelti dal corpo o dal dicastero al quale apparteneva l'accusato, ed in caso di diversi accusati si faceva in modo che questi dicasteri fossero rappresentati nella scelta degli ufficiali.

Nel caso che il Maggiore della Piazza od il giudice della Ca-

25/04/2011

Logitech

stellania fossero impediti, il Maggiore veniva sostituito da un Ajutante anziano, ed il giudice della Castellania da un'altro nominato all'uopo dal Gran Maestro.

Siccome i componenti di questo Tribunale avevano la doppia attribuzione di militari e di religiosi, cercavano con pretesti di esimersi da questa carica, considerandola incompatibile collo spirito della Istituzione a cui appartenevano, in modo speciale trattandosi di reati punibili colla pena capitale, coi lavori forzati a vita, o per un tempo determinato, o colla pena alla galera; quindi verso la metà del secolo XVIII si modificò la competenza di questo Tribunale in modo che, sebbene continuasse ad aver cognizione di ogni specie di reato commesso dalle persone soggette alla disciplina militare, pur tuttavia poteva infliggere la sola pena della degradazione.

Le sedute di questo tribunale si tenevano in una delle sale del palazzo del Governatore del Forte S. Elmo, dove venivano istruiti i processi, allo scopo di evitare il trasporto degli accusati per la città.

L'arredamento principale di questo locale consisteva in una grande tavola coperta di panno, di fronte alla quale erano disposte in fila sette poltrone di vacchetta ed una poltrona a ciascun lato della tavola, sulla quale figurava un Crocifisso ed un campanello, posti di fronte alla poltrona di mezzo, che era più alta delle altre.

Alla mattina del giorno in cui si doveva convocare il Consiglio, si soleva celebrare la Messa, alla quale assistevano i componenti il Tribunale.

Gli Ufficiali Superiori intervenivano cogli stivaloni e la goletta, o colletto di tela fina; i Capitani e gli altri Ufficiali cogli stivaloni bianchi; e l'Assessore coll'abito di Corte, cioè toga nera e berretto. Era lecito ai Cavalieri ed agli Ufficiali della guarnigione di intervenire durante le sedute, restando però in piedi, col cappello in mano ed in silenzio.

Quando il Presidente s'era seduto e aveva messo il cappello in testa, gli altri giudici si sedevano uno dopo l'altro, alternativamente da diritta a sinistra a seconda del rispettivo grado d'anzianità. Indi l'Assessore leggeva ad alta voce l'intero processo, dichiarando in caso che l'accusato fosse stato latitante, che i Bandi e gli Editti eran stati debitamente pubblicati.

Dopo che la nota della contumacia era stata letta, l'Assessore

dava la sua opinione in iscritto, apponendo la sua firma, poi il Maggiore, toltosi il cappello, faceva altrettanto.

In caso che il colpevole fosse arrestato, veniva a questo punto introdotto nella sala, scortato da 10 granatieri od altre guardie del suo corpo.

Terminata la lettura e l'esame del processo, l'imputato colla sua scorta s'avanzava di fronte al Tribunale; allora il Presidente gli rivolgeva le domande; se avesse qualche cosa da dire in merito al fatto; se desiderasse aggiungere qualche cosa in sua difesa, e se avesse qualche sospetto o dubbio nei riguardi dei suoi giudici.

Dopo di ciò il difensore procedeva alla sua arringa. Terminata questa si ritirava, e l'imputato veniva ricondotto in prigione. I giudici allora procedevano alla votazione, uno dopo l'altro, incominciando dal meno anziano e terminando col Presidente.

Questa disposizione era intesa ad evitare che l'opinione degli ufficiali superiori potesse influire su quella degli Ufficiali inferiori.

Ogni giudice, nell'atto di dare la sua opinione, doveva levarsi il cappello e parlare ad alta voce, dichiarando se considerava l'accusato reo ai termini delle Ordinanze Militari, quale pena si doveva applicare o se doveva esser assolto. In caso di dubbio aveva anche il diritto d'impugnare il processo. Ciascun giudice esprimeva la sua opinione in iscritto sotto quella del Maggiore.

La sentenza doveva esser basata sul maggior numero di voti, purchè non meno di tre; e nel caso che vi fossero opinioni divergenti, ciascuna sostenuta da tre voti, si applicava la pena più mite.

L'Assessore stendeva la sentenza, e tutti i giudici la firmavano, compresi quelli di parere contrario, e questa veniva poi trasmessa immediatamente al Gran Maestro. Poi il Maggiore si recava in prigione o a leggere la condanna, che l'imputato ascoltava in ginocchio, oppure a rimmetterlo in libertà.

Il Maggiore, munito del permesso del Gran Maestro, poteva far prendere le armi a tutta la guarnigione, ovvero al corpo al quale apparteneva il condannato, per assistere alla esecuzione della sentenza.

Questi veniva condotto al luogo dell'esecuzione da un distaccamento composto da un tenente e venti granatieri, ed al suo arrivo le truppe presentavano le armi battendo i tamburi a marcia.

Condotto nel centro delle truppe, ascoltava di nuovo in ginoc-

chio la sua sentenza, che veniva letta ad alta voce, indi seguiva la degradazione, e finalmente, condotto ad una certa distanza, veniva consegnato al Gran Visconte, che lo conduceva, ben custodito, alle prigioni della Castellania.

Rimesso alla giurisdizione ordinaria il Supremo Magistrato ed il Tribunale Criminale avevano l'obbligo di giudicarlo entro il termine di 10 giorni sullo stesso processo redatto dal Maggiore e l'Assessore (*ad modum belli*) secondo la lettera e lo spirito delle Ordinanze Militari.

Per Decreto del Gran Maestro De Rohan, in data del 26 novembre 177, firmato dallo stesso Cavalier De Almeyda che allora fungeva da Vice Cancelliere, le attribuzioni del Foro Militare vennero trasferite al Supremo Magistrato di Giustizia, al quale si accordò la facoltà di poter ordinare, ad istanza dell'Avvocato e Procuratore Fiscale della Gran Corte della Castellania, di procedere nella maniera detta dagli scrittori del foro *ad modum belli*. Sette anni dopo, cioè nel 1784, quando venne promulgato il Diritto Municipale di Malta si aggiunse questa nuova disposizione:

« Tutte le cause tanto attive che passive, di qualunque specie
« siano dei militari, cioè di quelli arrolati nelle truppe delle galere, e
« delle navi, nella compagnia magistrale, nel reggimento di Malta e
« nei presidi e guarnigioni dei castelli S. Elmo e S. Angelo, e nelle
« fortificazioni Ricasoli e Manoel, siano da tutti i tribunali esaminate
« decise e determinate per *auditam, sola facti veritate inspecta, nullo*
« *juris ordine servato et more militari.*

« In oltre i militari suddetti godono e goder devono il privilegio
« dei poveri con esser serviti gratis; incaricando perciò l'avvocato dei
« poveri di patrocinarli; e qualora essi militari invece degli avvocati,
« dei poveri si prevarranno del patrocinio di qualsiasi altro avvocato,
« dovranno nondimeno esser serviti nei tribunali come poveri, senza ne-
« cessità d'alcun altro permesso ».

Da quel giorno in poi i Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni cessarono di fungere da giudici.

G. DARMANIN DEMAJO